



COMUNE DI GRASSOBBIO

PROVINCIA DI BERGAMO

AREA ECOLOGIA

Settori Ambiente e Attività Produttive

Sede: Via Vespucci, 6 - C.A.P. 24050 - Cod. Fisc. 80027490160 - Partita IVA 00722500162

Tel 035.3843.451 - Fax 035.3843.444 -

e-mail: ecologia@grassobbio.eu - sito internet: www.comune.grassobbio.bg.it

pec: egov.grassobbio@cert.poliscomuneamico.net

Prot. n. 11850

F:\Ecologia\Ordinanze\IMPIANTI TERMICI\Ordinanze e disposizioni area critica\2012_2013\Ordinanza_06.11.2012 imp termici.doc

Ordinanza n. 30

OGGETTO: Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel Comune di Grassobbio. Riduzione, dal giorno 09 novembre 2012 al giorno 15 aprile 2013, di un'ora della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici.

IL SINDACO

Premesso che:

- tra i provvedimenti definiti dalla Giunta Regionale della Lombardia, la D.G.R. 7635 dell'11.07.2008 prima e la D.G.R. 9958 del 29.07.2009 "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – Introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli – Modifica e integrazione della Delib. G.R. n. 8/5290 del 2007 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria) (L.R. n. 24/2006)" hanno indicato le misure necessarie, in attuazione della Legge Regionale 24/2006, per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente;
- i provvedimenti regionali preindicati, validi anche nella precedente stagione invernale 2011/2012, dettano obblighi e divieti per il traffico veicolare e per altre potenziali sorgenti inquinanti, per il periodo considerato, in tutto il territorio comunale;
- dai valori relativi al Materiale Particolato (PM 10), monitorati dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, relativi alla zona A1 della Provincia di Bergamo, si è rilevato che nel corso della stagione termica 2011-2012 si sono verificati diversi episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti;
- il Coordinamento Comuni Area A1 della Provincia di Bergamo si è riunito in data 09.10.2012 valutando nuovamente l'opportunità di adottare provvedimenti omogenei in tutti i Comuni appartenenti all'area critica in questione e proponendo all'attenzione dei Sindaci un documento di azioni denominato "Patto per l'aria";
- anche gli impianti termici concorrono, con le loro emissioni, a determinare gli episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti in materia di qualità dell'aria e, pertanto, tra le azioni contenute nel suddetto piano è prevista la limitazione per un un'ora giornaliera del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento;
- l'Amministrazione Comunale di Grassobbio, in un'ottica di attenzione alle problematiche ambientali, ha da tempo avviato progetti con l'obiettivo prioritario di avviare politiche di sostenibilità per il territorio comunale (Agenda 21 locale, Patto dei Sindaci, ecc....) e finalizzati al miglioramento delle diverse matrici ambientali con particolare riferimento al contenimento delle emissioni in atmosfera di gas inquinanti;



COMUNE DI GRASSOBBIO

PROVINCIA DI BERGAMO

AREA ECOLOGIA

Settori Ambiente e Attività Produttive

Sede: Via Vespucci, 6 - C.A.P. 24050 - Cod. Fisc. 80027490160 - Partita IVA 00722500162

Tel 035.3843.451 - Fax 035.3843.444 -

e-mail: ecologia@grassobbio.eu - sito internet: www.comune.grassobbio.bg.it

pec: egov.grassobbio@cert.poliscomuneamico.net

Prot. n. 11850

F:\Ecologia\Ordinanze\IMPIANTI TERMICI\Ordinanze e disposizioni area critica\2012_2013\Ordinanza_06.11.2012 imp termici.doc

- nel territorio comunale di Grassobbio, appartenente alla Zona climatica E, come definita dal D.P.R. 26-8-1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10”, e successive modificazioni e integrazioni, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:

➤ Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Ritenuto, pertanto, in considerazione dei diversi episodi di superamento dei valori limite per la qualità dell'aria, relativi al Materiale Particolato (PM 10), accertati nella zona A1 della Provincia di Bergamo nel corso della stagione termica 2011-2012, di dover imporre la riduzione, **dal giorno 12 novembre 2012 fino al giorno 15 aprile 2013**, di un'ora della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;

Dato atto che la materia è stata oggetto di valutazioni da parte della Giunta comunale che si è espressa, prendendo atto dell'informativa presentata, nella seduta del 05.11.2012;

Dato altresì atto che, coerentemente a quanto emerso negli incontri di coordinamento presso l'Amministrazione Provinciale di Bergamo, del provvedimento di riduzione, fino al giorno 15 aprile 2013, di un'ora della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sarà data comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Area A1 della Provincia di Bergamo;

Viste la D.G.R. 7635 dell'11.07.2008 e la Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n° 9958 del 29/07/2009, recante “Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – Introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli – Modifica e integrazione della D.G.R. n. 8/5290 del 2007 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria) (L.R. n. 24/2006);

Vista la Legge regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".

VISTO il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”;

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare le competenze del Sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria o igiene pubblica;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere espresso dal competente responsabile comunale;



COMUNE DI GRASSOBBIO

PROVINCIA DI BERGAMO

AREA ECOLOGIA

Settori Ambiente e Attività Produttive

Sede: Via Vespucci, 6 - C.A.P. 24050 - Cod. Fisc. 80027490160 - Partita IVA 00722500162

Tel 035.3843.451 - Fax 035.3843.444 -

e-mail: ecologia@grassobbio.eu - sito internet: www.comune.grassobbio.bg.it

pec: egov.grassobbio@cert.poliscomuneamico.net

Prot. n. 11850

F:\Ecologia\Ordinanze\UMPIANTI TERMICI\Ordinanze e disposizioni area critica\2012_2013\Ordinanza_06.11.2012 imp termici.doc

ORDINA

1) **Di ridurre di un'ora la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici**, come definita dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i. , che, pertanto, non potrà superare le 13 (tredici) ore giornaliere ad esclusione degli edifici rientranti nelle categorie:

- E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- E.3 edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili
- E.6 (1) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili solo se adibiti a scuole materne o asili nido;
- E.8 edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

E' altresì esclusa dall'applicazione della presente ordinanza la casistica contemplata al comma 6 dell'art. 9 del D.P.R. 412 del 26/08/1993.

2) Di disporre la decorrenza della limitazione della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici di cui al precedente punto 1) **con inizio dal 09 novembre 2012 e termine il giorno 15 aprile 2013.**

Della presente Ordinanza viene data la più ampia comunicazione al pubblico (Albo pretorio on-line, sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, alle TV e radio locali, Bollettino comunale, etc.)

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

In caso di mancato rispetto della riduzione di un'ora della durata giornaliera di funzionamento degli impianti termici di cui ai precedenti punti 1) e 2) sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento in misura ridotta della somma di 50,00 € (pari al doppio del minimo).

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Grassobbio, 06.11.2012

Il Sindaco
F.to Epis Ermenegildo